



STATUTI

INDICE

CAPITOLO 1

NOME E LUOGO

- Art. 1.1 Costituzione e sede
- Art. 1.2 Denominazione e basi legali
- Art. 1.3 Politica e confessione

CAPITOLO 2

SCOPO E ATTIVITA'

- Art. 2.1 Scopo
- Art. 2.2 Attività
- Art. 2.3 Adesione Carta Etica dello Sport di Swiss Olympic

CAPITOLO 3

SOCI

- Art. 3.1 Composizione
- Art. 3.2 Soci attivi
- Art. 3.3 Soci onorari
- Art. 3.4 Sostenitori
- Art. 3.5 Ammissioni
- Art. 3.6 Dimissioni
- Art. 3.7 Radiazioni
- Art. 3.8 Espulsioni
- Art. 3.9 Diritto di voto

CAPITOLO 4

ORGANI SOCIALI

- Art. 4.1 Organi
- Art. 4.2 L'Assemblea Generale
- Art. 4.3 Il Comitato
- Art. 4.3 bis Durata del mandato
- Art. 4.3 ter Uguaglianza di genere
- Art. 4.4 Compiti e competenze del Comitato
- Art. 4.5 Il Presidente
- Art. 4.6 Il Vicepresidente
- Art. 4.7 Il Segretario
- Art. 4.8 Il Cassiere
- Art. 4.9 Il Commissario tecnico
- Art. 4.10 I Revisori

CAPITOLO 5

REVISIONE DEGLI STATUTI

- Art. 5.1 Modo di revisione

CAPITOLO 6

SCIoglimento DELLA SOCIETA'

- Art. 6.1 Modo di scioglimento
- Art. 6.2 Debiti sociali

CAPITOLO 7

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 7.1 Approvazione

STATUTI

CAPITOLO 1 NOME E LUOGO

- Art. 1.1 La Società Atletica Bellinzona costituita in data 20 settembre 1969 ha sede a Bellinzona. È una società affiliata alla Federazione Ticinese di Atletica Leggera (FTAL) e a Swiss Athletics.
- Art. 1.2 La Società Atletica Bellinzona, denominata in seguito SAB, accetta come basi legali l'Art. 60 e susseguenti del Codice Civile Svizzero, come pure gli statuti, i regolamenti, le direttive e gli standard emanati dalla Federazione Ticinese di Atletica Leggera (FTAL), da Swiss Athletics (ex FSAL). I suoi membri sono dilettanti secondo i principi del Comitato Olimpico Svizzero (COS).
- Art. 1.3 È una Società apolitica e aconfessionale.

CAPITOLO 2 SCOPO E ATTIVITA'

- Art. 2.1 La SAB ha lo scopo di promuovere e diffondere l'atletica leggera.
- Art. 2.2 L'attività consiste nel praticare, organizzare e partecipare a manifestazioni organizzate sia dalla SAB come pure quelle di qualsiasi altra organizzazione di carattere atletico.
- Art. 2.3 La SAB aderisce e si impegna ad applicare i principi sanciti dalla Carta Etica dello Sport di Swiss Olympic, dallo Statuto etico di Swiss Olympic e dalle norme antidoping in vigore.
Tutti i soci, monitori, dirigenti e collaboratori sono tenuti al rispetto di tali principi.

CAPITOLO 3 SOCI

- Art. 3.1 La SAB si compone di:
- a) Soci
 - b) Soci onorari
 - c) Sostenitori
- Art. 3.2 Soci: sono tutti coloro che praticano attività agonistiche, oppure che frequentano i diversi allenamenti senza prendere parte ad attività competitive o che partecipano attivamente alla vita della società.
Essi sono tenuti:
- a) Al rispetto degli organi sociali, dei soci, dei giudici di gara, degli avversari, del pubblico ed a contribuire al buon nome della società.
 - b) Alla cura del materiale sociale a loro affidato.
 - c) Al pagamento della tassa sociale.
- Art. 3.3 Soci onorari: sono nominati, su proposta all'Assemblea generale, denominata in seguito AG, quei soci che hanno acquisito meriti particolari sportivi o organizzativi. I soci onorari possono essere esentati dal pagamento della tassa sociale.

- Art. 3.4 Sostenitori: sono società, corporazioni o altre persone fisiche e giuridiche, le quali con il loro contributo finanziario intendono dimostrare il loro appoggio alla società ed al movimento atletico in generale.
- Art. 3.5 Ammissioni: chi intende far parte della società può inoltrare domanda per iscritto, oppure annunciarsi direttamente ad un membro del comitato o agli allenatori.
- Per soci con età inferiore ai 16 anni necessità la firma di uno dei genitori.
- Il comitato accetta provvisoriamente l'adesione, l'accettazione definitiva spetta all'AG in votazione di maggioranza. Opposizioni possono essere inoltrate al comitato con lettera raccomandata entro 14 giorni dall'AG.
- Questi soci devono essere avvisati con lettera raccomandata entro 3 giorni dall'AG.
- Con l'ammissione nella società i soci sono tenuti a rispettare ed applicare il presente statuto, come pure statuti e regolamenti descritti nel Capito 1 Articolo 1.2. È pure tenuto al pagamento della tassa sociale prevista.
- Art. 3.6 Dimissioni:
- a) Di Soci: devono essere inoltrate per iscritto al comitato al più tardi entro la fine dell'anno amministrativo. Le quote sociali arretrate devono essere pagate. Eventuale materiale della società deve essere restituito.
 - b) Di membri del Comitato: le dimissioni dal comitato hanno effetto con l'AG, l'istanza dovrà essere presentata per iscritto al comitato entro il 30 giugno.
- Art. 3.7 Radiazioni: devono essere proposte all'AG contro quei soci che lasciano trascorrere infruttuosi i termini utili per il pagamento delle quote sociali. Il comitato renderà edotta l'AG.
- Art. 3.8 Espulsioni: devono essere proposte all'AG contro quei soci che disturbano il clima di collegialità e camerateria o ostacolano l'attività ed i doveri fissati dai presenti statuti.
- La decisione spetta all'AG con i 2/3 di maggioranza. Essi devono essere avvisati con lettera raccomandata al più tardi 3 giorni dopo l'AG.
- Art. 3.9 Diritto di voto: hanno diritto di voto tutti i soci a partire dal sedicesimo (16°) anno di età e i soci onorari.
- Non ha però diritto di voto in decisioni riguardanti: nomine, affari e contestazioni che potessero sorgere tra lui e la società.

CAPITOLO 4 ORGANI SOCIALI

- Art. 4.1 Gli organi sociali della SAB sono:
- a) L'Assemblea generale
 - b) Il Comitato
 - c) I Revisori
- Art. 4.2 L'Assemblea Generale: è l'organo supremo della società, deve essere convocata mediante avviso personale almeno 10 giorni prima e deve aver luogo entro la fine di marzo. La stessa deve essere convocata dal

comitato con ordine del giorno completo e dettagliato. Assemblee straordinarie possono essere convocate in qualsiasi tempo su richiesta del comitato o di almeno 1/5 dei soci. La richiesta deve essere motivata per iscritto.

Le competenze dell'AG sono:

- a) Approvazione del verbale dell'ultima AG.
- b) Approvazione del Rapporto Presidenziale.
- c) Approvazione del Rapporto del Commissario tecnico.
- d) Approvazione del Rapporto finanziario.
- e) Approvazione del Rapporto dei Revisori.
- f) Nomine
 - a) del Presidente
 - b) degli altri membri di comitato
 - c) dei revisori
- g) Onorificenze.
- h) Fissazioni Tasse Sociali.
- i) Approvazione del programma di attività.
- l) Ammissione di nuovi soci.
- m) Espulsioni e radiazioni di soci.
- n) Modifiche dello Statuto.
- o) Proposte all'Assemblea dei Delegati FTAL --Swiss Athletics - Swiss Olympic.
- p) Scioglimento della società.

L'AG nomina singolarmente il Presidente e i revisori. Possono essere nominati o riconfermati in blocco gli altri membri del comitato. Lo stesso comitato provvederà poi alla distribuzione delle cariche nel suo contesto, scegliendo le persone adatte all'espletazione delle medesime.

L'AG deve essere diretta di regola dal Presidente ed è dichiarata valida alla presenza di 1/5 dei soci avente diritto di voto. Qualora detto numero non fosse raggiunto si chiuderà l'AG, riaprendola di nuovo 15 minuti dopo. Essa potrà così decidere indipendentemente dal numero dei soci presenti.

Dove gli statuti non prevedono diversamente, le decisioni vengono prese a maggioranza assoluta (metà più uno) dei soci presenti. Di norma le votazioni sono fatte per alzata di mano, un socio può chiedere in qualsiasi tempo una votazione segreta.

Decisioni possono essere prese anche senza la convocazione di una AG e più precisamente a mezzo di votazione per corrispondenza.

Art. 4.3

Il Comitato: si compone da 5 a 9 membri, cioè:

- a) Presidente
- b) Vicepresidente
- c) Segretario
- d) Cassiere
- e) Commissario tecnico

f) Ulteriori membri

Il Comitato rimane in carica per un mandato della durata massima di due (2) anni ed è rieleggibile dall'AG, nel rispetto dei limiti complessivi di mandato previsti dagli statuti.

Art. 4.3 bis La durata complessiva del mandato di un membro del Comitato è limitata a dodici (12) anni.

Per il Presidente della società la durata complessiva massima è fissata a sedici (16) anni, a condizione che almeno quattro (4) anni siano stati svolti nella funzione di Presidente.

Dopo il raggiungimento del limite massimo è possibile una nuova elezione solo dopo un'interruzione di almeno un mandato.

Art. 4.3 ter Il Comitato deve essere composto in modo da garantire una rappresentanza equilibrata dei generi.

Di regola, nessun genere può essere rappresentato per meno del 40% dei membri del Comitato.

Qualora ciò non fosse temporaneamente possibile, la società adotta misure adeguate a promuovere l'equilibrio di genere nelle elezioni successive.

Art. 4.4 Compiti e competenze del comitato: il comitato può decidere se la maggioranza assoluta dei suoi membri è presente, in caso di parità decide il voto del Presidente. Il Presidente, oppure la firma a due di membri del comitato è impegnativa per la società. Tutte le cariche del comitato sono puramente onorifiche.

Il comitato su proposta del Commissario tecnico decide volta per volta l'entità del finanziamento delle trasferte a gare ed altre manifestazioni, riguardanti l'attività agonistica e organizzativa.

Il comitato amministra il patrimonio sociale, rappresenta la società nei rapporti con i soci, i terzi e le Autorità.

Art. 4.5 Al Presidente: spetta in particolare la direzione e la sorveglianza della società. La compilazione e la presentazione del rapporto annuale, i preparativi e la conduzione dell'AG e delle riunioni di comitato e la rappresentanza della società di fronte a terzi.

Art. 4.6 Il Vicepresidente: aiuta e sostituisce il Presidente in caso di assenza. Gli possono essere inoltre affidati altri compiti inerenti l'attività amministrativa e sportiva della società.

Art. 4.7 Il Segretario: tiene i verbali della AG e delle riunioni del comitato, è responsabile di tutto il lavoro amministrativo e nell'espletazione dello stesso può avvalersi della collaborazione in seno al comitato.

Art. 4.8 Il Cassiere: cura in particolare l'incasso delle quote sociali, tiene la contabilità in modo da poter desumere in qualsiasi momento la situazione finanziaria generale e dettagliata; qualsiasi operazione finanziaria deve figurare nella contabilità. Entro la fine dell'anno amministrativo (01.01.-31.12.) chiude i conti, ne fa una relazione all'AG presentando un rapporto completo e dettagliato.

Art. 4.9 Al Commissario tecnico: spetta in particolare:

- a) La programmazione e l'organizzazione delle gare e degli allenamenti
- b) La Formazione e l'aggiornamento dei monitori, dei giudici arbitri e giudici di gara.

c) La sorveglianza generale dell'attività sportiva.

Il commissario tecnico ha la facoltà di avvalersi per l'espletazione dei suoi compiti di altri soci costituendo una commissione. Le decisioni di detta commissione sono puramente indicative.

Art. 4.10

I Revisori: in numero di due (2), più un (1) supplente sorvegliano la gestione, verificano i conti e presentano un rapporto dettagliato all'AG. Ogni anno il revisore più anziano di nomina viene sostituito.

CAPITOLO 5 REVISIONE DEGLI STATUTI

Art. 5.1

Le proposte di revisione devono essere inoltrate al comitato almeno 15 giorni prima dell'AG. L'accettazione spetta all'AG con la maggioranza assoluta dei voti rappresentati.

CAPITOLO 6

Art. 6.1

Qualora l'Assemblea Generale e Straordinaria decidesse lo scioglimento della società, il comitato affiderà la conservazione del patrimonio sociale per un periodo di 5 anni alla Federazione Ticinese di Atletica Leggera (FTAL), allo scopo di permettere l'eventuale ripresa dell'attività. Trascorso infruttuoso questo periodo, la FTAL dovrà rimettere tutto il patrimonio ad un'altra società del bellinzonese affiliata a Swiss Athletics, che prosegue analoghi scopi sportivi ed educativi.

La società deve sciogliersi se insolubile, come pure nel caso in cui il comitato non può essere costituito a norma di statuti.

Per decidere lo scioglimento della Società occorrono i 4/5 dei voti dei presenti.

Art. 6.2

Dei debiti sociali risponde unicamente il patrimonio sociale.

CAPITOLO 7 DISPOSIZIONI FINALI

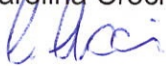
Art. 7.1

I presenti statuti, nella loro versione aggiornata, sono stati approvati dall'Assemblea Generale il 26 marzo 2026 ed entrano in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2026.

Ogni versione precedente degli statuti è da considerarsi abrogata.

Il Presidente:

Carolina Croci



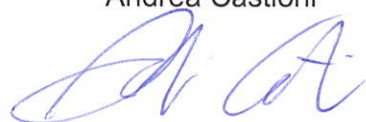
Il Vicepresidente:

Daniele Patrìtti



Il Segretario:

Andrea Castioni



Bellinzona, 26 marzo 2026